

SENT. N. 1828/2010
1082/09 - 20



TRIBUNALE DI TIVOLI - SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dott. Glauco Zaccardi, pronuncia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi ai numeri 1082 e 1083 dell'anno 2009

TRA

Di Vincenzo Vittorina, n. il 2.2.1979,
Chialastri Marco, n. il 13.6.1972, entrambi con l'avv. Zaza Claudio
ricorrente

'E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Solastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., con funzionario incaricato ex art. 417-bis c.p.c.

resistente

P.Q.M.

il giudice unico del Tribunale di Tivoli così decide:

- Accoglie il ricorso 1082/2009, dichiara che Di Vincenzo Vittorina ha diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2006 il primo e settembre 2008 il secondo) e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.904,87, oltre agli interessi legali, come in motivazione;
- Accoglie il ricorso 1083/2009, dichiara che Chialastri Marco ha diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2007 il primo) e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell'attore della somma di € 918,40, oltre agli interessi legali, come in motivazione
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1400 per onorari e diritti per ciascun ricorrente oltre spese generali, iva e cpa.

Tivoli, 11.6.2010.

Il giudice
Dr. Glauco Zaccardi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.4.2009, iscritto al numero 1082 del ruolo generale dell'anno 2009 e notificato al resistente in epigrafe, Di Vincenzo Vittorina, premesso di avere prestato servizio, in virtù di contratti annuali (dal 20.12.2004 al 30.6.2005, dall'1.9.2005 al 30.6.2006, dall'1.9.2006 al 30.6.2007, dall'1.9.2007 al 30.6.2008, dall'1.9.2008 al 30.6.2009), come insegnante di sostegno classe di concorso AD00 presso l'Istituto Comprensivo Marcellina di via Manzoni n. 3 in Marcellina, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2006 il primo e settembre 2008 il secondo) e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 1.904,87, oltre agli interessi legali, con condanna alle spese.

Con analogo ricorso depositato il 20.4.2009, iscritto al numero 1083 del ruolo generale dell'anno 2009 e notificato al resistente in epigrafe, Chialastri Marco, premesso di avere prestato servizio, in virtù di contratti annuali (dall'1.9.2005 al 30.6.2006, dall'1.9.2006 al 30.6.2007, dall'1.9.2007 al 30.6.2008, dall'1.9.2008 al 30.6.2009), come insegnante di sostegno classe di concorso AD00 presso l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Fonte Nuova, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2007 il primo) e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 918,40, oltre agli interessi legali, con condanna alle spese



Si è costituito in entrambi i giudizi il Ministero - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - chiedendo il rigetto delle domande. Al riguardo ha dedotto che, le pretese dei ricorrenti, si fonderebbero sull'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale si applica però soltanto agli insegnanti di religione non di ruolo con quattro anni di servizio.

Istruite le cause con produzioni documentali, all'udienza odierna il giudice ha disposto la riunione dei procedimenti, comportando essi la soluzione di identiche questioni giuridiche ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; previa discussione, poi, si è ritirato in camera di consiglio ed all'esito dà lettura della sentenza ai sensi dell'articolo 429, comma primo, c.p.c. e dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti sono fondati.

Sono incontestati i fatti rilevanti di causa, relativi al numero e alla durata dei contratti di lavoro di entrambi i ricorrenti, nonché alla classe di concorso alla quale si riferiva il servizio prestato.

In diritto, ritiene questo giudice di aderire totalmente all'orientamento espresso con la sentenza n. 911/2009 dell'11.3.2009 di questo Tribunale.

In tale pronuncia si è ritenuto che:

- a) l'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in quanto non contenuto negli elenchi delle disposizioni da considerarsi inapplicabili (ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) a decorrere

dalla vigenza della contrattazione collettiva per il quadriennio 1994-1997 e, anzi, essendo stato fatto espressamente salvo dall'articolo 142 del CCNL del quadriennio 2002-2005, è ancora in vigore;

- b) la pretesa degli attori, relativa agli scatti biennali di anzianità, non si fonda tanto sull'ultimo comma del predetto articolo 53, bensì sul comma terzo, che si riferisce a tutti gli insegnanti non di ruolo e non solo a quelli di religione;
- c) il predetto comma terzo, interpretato alla luce della previgente normativa e, segnatamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951, deve intendersi riferito a tutto il personale non di ruolo assunto con incarichi almeno annuali.

Da tali considerazioni deriva che agli attuali attori, a decorrere dal periodo successivo al primo anno di contratto annuale, spettano gli scatti nelle misure rispettivamente richieste, non specificamente contestate dal convenuto.

Spese regolate secondo soccombenza e liquidate tenendo conto della riunione, disposta nella fase decisoria.

Tivoli 11.6.2010

Il Giudice

Dr. Glauco Zaccardi

